

REP. N.

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE

per lo svolgimento in modo coordinato del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la Val di Sole - anni 2023/2026.

Tra:

- La COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE, con sede in Malè (TN), Via della Gana, n. 10, codice fiscale 92019720223, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. CICOLINI LORENZO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comunità";

- Il Comune di CALDES, con sede in Caldes (TN), Via al Castello, n. 12, codice fiscale 83005150228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MAINI ANTONIO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di COMMEZZADURA, con sede in Commezzadura (TN), Fraz. Mestriago – Via del Comun, n. 10, codice fiscale 00252960224, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. TEVINI IVAN, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di CROVIANA, con sede in Croviana (TN), Via di Carbonara, n. 16, codice fiscale 00423390228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. VALORZ GIANLUCA, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di DIMARO FOLGARIDA, con sede in Dimaro (TN), Piazza G. Serra, n. 10, codice fiscale 00201020229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. LAZZARONI ANDREA, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di MALÉ, con sede in Malé (TN), Piazza Regina Elena, n. 17, codice fiscale 00378700223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra CUNACCIA BARBARA, la quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di MEZZANA, con sede in Mezzana (TN), Via IV Novembre, n. 75, codice fiscale 00252040225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. REDOLFI GIACOMO il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ___ dd.

_____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di OSSANA, con sede in Ossana (TN), Via Venezia, n. 1, codice fiscale 00159240225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra MARINELLI LAURA, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd.

_____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di PEIO, con sede in Cogolo di Peio (TN), Via Giovanni Casarotti, n. 31, codice fiscale 00308670223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. PRETTI ALBERTO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd.

_____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di PELLIZZANO, con sede in Pellizzano (TN), Piazza di Santa Maria, n. 6, codice fiscale 00149130221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra TOMASELLI FRANCESCA, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di RABBI, con sede in Rabbi (TN), Fraz. San Bernardo, n. 48/D, codice fiscale 00279660229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. CICOLINI LORENZO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd.

_____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- Il Comune di VERMIGLIO, con sede in Vermiglio (TN), Piazza Giovanni XXIII, n. 1, codice fiscale 00343510228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. BERTOLINI MICHELE, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd.

_____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune".

- Il Comune di TERZOLAS, con sede in Terzolas (TN), Piazza della Torracchia, n. 2, codice fiscale 00159200229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra PEDERGNANA LUCIANA, la quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd.

_____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

Tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Premessa

I Comuni della Valle di Sole, sopra individuati, avendo deciso di assicurare sul loro territorio l'espletamento, in modo unitario, delle funzioni loro demandate in materia di trasporto pubblico urbano dall'art. 22 della L.P. n. 16/1993 e s.m., hanno inteso istituire in forma associata, con le modalità previste dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il servizio di trasporto pubblico urbano e turistico invernale anni 2023/2026, al fine di assicurare massima funzionalità ed economicità nella gestione dello stesso.

I Comuni e la Comunità sottoscrittori della presente sono tutti soci della Trentino Trasporti S.p.a.,

tanto da ritenere sussistere le condizioni per l'affidamento in house del servizio pubblico di trasporto in applicazione del sopra richiamato art. 22 della L.P. 16/1993 e s.m..

Successivamente per "Comuni" si intenderanno tutti quelli sottoscrittori la presente convenzione.

Art. 1

Organizzazione generale

La Comunità della Valle di Sole, individuata quale ente capofila, per assicurare una maggior razionalità organizzativa è autorizzata ad agire in rappresentanza dei suddetti Comuni svolgendo compiti coordinamento e di gestione amministrativo-contabile del servizio oggetto della convenzione, attività che potrà espletare promuovendo le collaborazioni necessarie e utili.

La stessa, d'intesa con i Comuni e con l'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., predispose il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico invernale, che conterrà, a titolo esemplificativo, il periodo di attivazione del servizio, la frequenza delle corse, il loro eventuale potenziamento o riduzione a seconda della richiesta turistica, i relativi costi e l'eventuale tariffa per la sua fruizione. Detto progetto è preventivamente convalidato nelle previsioni in apposito tavolo di confronto e verifica aperto a tutti i soggetti "istituzionalmente" interessati.

In ragione di particolari o eccezionali esigenze locali, su richiesta dei singoli Comuni, potrà essere predisposto, individuando preventivamente i criteri di riparto dei costi e le relative compartecipazioni, apposito servizio integrativo.

La comunità in quanto ente capofila affiderà lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano turistico di interesse locale e gli eventuali servizi integrativi alla Società Trentino Trasporti S.p.a. in ragione dell'intervenuta adesione della stessa e dei Comuni alla nuova Società di sistema, Società che, operativa ed iscritta nello specifico elenco, gestisce nelle modalità in house, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera d) della L.P. n. 6/2004, il servizio pubblico di trasporto per i comuni partecipanti alla governance.

Il progetto e lo schema di disciplinare di servizio contenente le eventuali tariffe dei servizi, i titoli di viaggio, le altre modalità di copertura delle spese, le tratte ed i relativi orari sarà proposto ai Comuni dall'Ente capofila per essere approvato dai rispettivi organi competenti, ciascun anno di durata della Convenzione.

Il presidente della Comunità della Valle di Sole è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto della stessa e dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, come dagli stessi approvato.

Art. 2

Forme di consultazione

Alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, alla formulazione di

proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio convenzionato e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo, si provvede in occasione di riunioni tra i soggetti convenzionati che devono tenersi ogni qualvolta le amministrazioni interessate ne segnalino l'opportunità.

Art. 3

Rapporti finanziari

I costi del servizio sono coperti da contributo, da eventuali corrispettivi a carico dell'utenza, da quote corrisposte da sponsor e dal concorso dei Comuni, secondo le quote previste dai progetti delle singole annualità che verranno inviate dalla Comunità di Valle primo dell'inizio del servizio per le approvazioni e gli impegni finanziari da parte di ciascun ente partecipante.

I Comuni convenzionati individuano la Comunità della Valle di Sole come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale alla P.A.T., delegandola ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale che destinerà allo stesso.

Allo stesso modo la comunità è incaricata di gestire il contratto di sponsorizzazione con l'Azienda per il Turismo della Valle di Sole, Peio e Rabbi, autorizzandola all'incasso, con vincolo di destinazione a finanziamento parziale del servizio, del relativo importo.

Sulla base della rendicontazione che Trentino trasporti esercizio S.p.A. trasmetterà a fine servizio, l'Ente Capofila comunicherà ai Comuni aderenti alla presente convenzione i rispettivi contributi a pareggio del bilancio del servizio da versare, a cura di ciascun Ente, direttamente a Trentino Trasporti S.p.A., detratto preventivamente dal costo quanto incassato a diverso titolo, ivi compreso il finanziamento provinciale, somme che provvederà a liquidare direttamente a T.T..

Nel caso qualche Ente si riveli inadempiente circa gli obblighi assunti a termini di convenzione e piano dei costi, la Comunità della Valle di Sole sarà legittimata ad agire in compensazione di quote secondo principi di proporzionalità e solidarietà e, nel caso di incapienza, ad operare anche sulla quota dovuta da A.P.T. a titolo di sponsorizzazione che, al pari del contributo, incasserà per destinarla a finanziare il servizio.

Art. 4

Durata

La presente convenzione ha validità nel periodo dal 3 dicembre 2023 fino al 30 aprile 2026.

Art. 5

Recesso

Ciascun ente può recedere dalla presente convenzione anticipatamente, previa comunicazione scritta agli altri comuni convenzionati.

Il Comune recedente dovrà versare a titolo di penale, una somma pari al 100% della quota di spesa

posta a carico del Comune stesso, come risultante da progetto istitutivo del servizio e relativo piano dei costi, spesa eventualmente rivista a consuntivo anche in ragione di possibili sponsorizzazioni acquisibili singolarmente o cumulativamente a vantaggio dell'iniziativa ed a fronte di obblighi assunti con soggetti terzi. Il provento della penale sarà utilizzato per il finanziamento del servizio qualificandosi comunque in via di fatto come somma dovuta a titolo contributivo del servizio.

Art. 6

Inadempienze

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti degli obblighi stabiliti nella presente convenzione, debbono essere comunicate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell'esecuzione della convenzione dalla data di loro contestazione e fino a quella di accertata rimozione.

Art. 7

Foro competente

In caso di controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 8

Norma finale

I Sindaci sono autorizzati a definire, apportare e sottoscrivere varianti non sostanziali al presente atto, che interessino per numero i soggetti partecipanti, solo nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano a diminuire ma non a variare, comunque purché sia assicurata una invarianza di costi in capo ai singoli enti aderenti, ciò coerentemente al piano finanziario in atti ed all'articolazione del servizio già concordata.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare la L.P. 16/93 e s.m., la L.P. 6/04 e il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Art. 9

Spese

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dei Comuni in quota parte.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- a) che per la presente convenzione non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n° 131 e s.m., in quanto costituisce accordo amministrativo.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto.

Malé, li _____

COMUNE DI CALDES	IL SINDACO Maini Antonio
COMUNE DI COMMEZZADURA	IL SINDACO Tevini Ivan
COMUNE DI CROVIANA	IL SINDACO Valorz Gianluca
COMUNE DI DIMARO - FOLGARIDA	IL SINDACO Lazzaroni Andrea
COMUNE DI MALÉ	IL SINDACO Cunaccia Barbara
COMUNE DI MEZZANA	IL SINDACO Redolfi Giacomo
COMUNE DI OSSANA	IL SINDACO Marinelli Laura
COMUNE DI PEIO	IL SINDACO Pretti Alberto
COMUNE DI PELLIZZANO	IL SINDACO Tomaselli Francesca
COMUNE DI RABBI	IL SINDACO Cicolini Lorenzo
COMUNE DI VERMIGLIO	IL SINDACO Bertolini Michele
COMUNE DI TERZOLAS	IL SINDACO Pedergnana Luciana
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	IL PRESIDENTE Cicolini Lorenzo

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*